

	Convenzione	
	Tra	
	Il Comune di Venaus (TO), CAP 10050 Codice Fiscale n.	
	01865850018 e Partita IVA n. 01865850018, con sede in via	
	Roma, nella persona del suo Sindaco, geom. Durbano Nilo	
	domiciliato per la carica presso la casa comunale di Venaus,	
	agente in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.	
	_____ del _____ , esecutiva ai sensi di legge e da	
	intendersi parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione anche se non materialmente allegata, in quanto	
	depositata presso il Comune di Venaus (nel seguito, "Comune")	
	e	
	Enel Produzione S.p.A. - Società Unipersonale – Gruppo Enel	
	S.p.A. con capitale sociale di euro 1.800.000.000,00, interamente	
	versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di	
	Roma al numero 05617841001 corrispondente con la Partita IVA	
	e Codice Fiscale con sede legale in Roma, viale Regina	
	Margherita, 125 – C.A.P. 00198 , REA n. 904803 – Area di	
	Business Generazione - Produzione Idroelettrica - Unità di	
	Business Hydro Piemonte, con sede in Cuneo (CN) cap 12100, via	
	Roncata, 94 (nel seguito, "ENEL") rappresentata dall'Ing. Mario	
	Sciolla nella sua qualità di legale rappresentante in virtù di	
	procura autenticata nella firma dal dottor Paolo Silvestro, Notaio	
	in Roma, in data 12 gennaio 2012, numero 93959 del Repertorio	
	e numero 23388 della Raccolta (registrata a Roma 3 il 18 stessi al	
	1/9	

numero 15899)

PREMESSO CHE:

a) con DM 384 del 4/4/1968 e con disciplinare 34287 del 13 marzo 1967, che richiamano anche i precedenti atti concessori in capo al concessionario stesso, venne concesso ad ENEL, dante causa di ENEL Produzione SpA, di derivare acque dal torrente Cenischia a circa 150 m a monte del ponte della strada provinciale Venaus – Novalesa a quota 654,50 m.s.l.m. fino ad un valore massimo di 75 moduli per utilizzarle su un sottostante impianto idroelettrico, denominato Impianto di Mompantero, che venne realizzato in comune di Susa.

b) poiché il realizzando impianto avrebbe interferito, tra il resto, con il "Canale Comunale del Molino", negli anni della realizzazione dell'impianto di Mompantero, venne variato il tracciato dello stesso e venne realizzata un'opera di presa che, servendo l'impianto di Mompantero, adduceva le acque anche al sopramenzionato canale del Molino. L'area oggetto della presente convenzione è quella indicata sulla planimetria allegata.

c) la conformazione geologica del bacino imbrifero a monte della presa in questione è tale da provocare il trasporto di un forte quantitativo di inerti con il loro successivo deposito anche in corrispondenza della presa stessa.

d) L'opera di presa sopra menzionata è necessaria sia all'impianto idroelettrico di Mompantero che all'utenza irrigua. Pertanto sia il Comune di Venaus che Enel Produzione S.p.A. sono tenuti ad

	effettuare i lavori di mantenimento in efficienza della stessa anche	
	in ottemperanza all'obbligo di legge quali utenti di acqua pubblica	
	di cui all'art. 42 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico	
	sulle Acque Pubbliche) che recita: <i>"Tutti gli utenti di acqua</i>	
	<i>pubblica sono obbligati a mantenere il regolare stato di</i>	
	<i>funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le</i>	
	<i>chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua</i>	
	<i>per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni</i>	
	<i>muniti degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato.</i>	
	<i>...".</i>	
	e) il deflusso minimo vitale dall'opera di presa in questione è	
	realizzato in conformità al progetto depositato da ENEL	
	Produzione Provincia di Torino con propria lettera n.35518 del	
	3/9/2010 che prevede la captazione totale delle acque e la	
	restituzione in alveo, tramite paratoia sghiaiatrice ubicata	
	nell'opera di derivazione immediatamente a valle della prima	
	vasca di decantazione, del quantitativo di acqua definito come	
	Deflusso Minimo Vitale.	
	f) il deposito di materiale in corrispondenza della presa di	
	captazione in questione, a monte ed immediatamente a valle	
	della stessa, rende difficoltoso ed a volte impedisce il regolare	
	funzionamento dell'opera di presa con captazione della risorsa	
	idrica e pertanto sono spesso necessari tempestivi interventi in	
	alveo per liberare le luci di presa, per liberare il corso d'acqua dal	
	materiale ostruente e così garantire entrambe le utenze.	

	g) il Comune dispone di autorità giuridica e mezzi operativi tali da poter assicurare tempestivamente la movimentazione del materiale depositato e la pervietà dell'opera di presa garantendo tempi più veloci di quelli ottenibili da ENEL	
	h) alla luce di tutto quanto sopra, ENEL e Comune hanno sottoscritto una Convenzione approvata dal Comune di Venaus con delibera n. 11 del 19/7/2013 nella quale il Comune si prendeva in carico, per la durata di un anno, le attività per assicurare la funzionalità dell'opera di presa in questione ed ENEL versava un contributo economico al Comune stesso.	
	i) detta convenzione aveva valenza sperimentale dovendo entrambe le parti individuare più nel dettaglio i reciproci costi/benefici.	
	l) l'anno di sperimentazione è terminato e le valutazioni sono positive per entrambe le parti.	
	m) gli oneri sostenuti dal Comune sono risultati inferiori a quanto temuto dallo stesso all'atto della stipula della Convenzione sperimentale.	
	n) le parti hanno convenuto di dare seguito alla Convenzione con la stipula della presente Convenzione che fa seguito alla sperimentazione meglio definendo alcuni aspetti ed importi.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1) Quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.	
	Art. 2) Il Comune si impegna ad assicurare per 365 giorni l'anno	

	la funzionalità dell’opera di presa e la sua capacità di captare	
	tutta l’acqua disponibile in alveo intervenendo nell’alveo stesso	
	per la movimentazione /asportazione del materiale sedimentato in	
	modo da garantire il deflusso dell’acqua verso l’opera di presa e la	
	conseguente possibilità di fruizione della risorsa da parte sia di	
	ENEL che dei Consorzi irrigui interessati. L’intervento in questione	
	coprirà l’area necessaria al convogliamento delle acque ed	
	arriverà fino alle griglie dell’opera di presa di ENEL Produzione.	
	Art. 3) La funzionalità di cui al punto precedente verrà garantita	
	dal Comune mediante intervento immediato di mezzi operativi	
	idonei con autorizzazione di intervento in alveo e nell’area	
	effettiva dell’alveo e con l’impiego di personale adeguatamente	
	formato ed esperto in materia. Mezzi e personale potranno essere	
	direttamente dipendenti dall’Amministrazione Comunale o da ditte	
	da questa specificatamente incaricate.	
	Art. 4) L’intervento del mezzo operativo del Comune e del relativo	
	personale verrà attivato direttamente dal Comune stesso	
	mediante la semplice constatazione della situazione dell’alveo.	
	L’ENEL potrà peraltro richiedere l’attivazione stessa mediante fax	
	o Posta Elettronica Certificata.	
	Art. 5) A fronte della sopramenzionata richiesta dell’ENEL, il	
	Comune si impegna a garantire l’intervento entro le 24 ore	
	successive a meno di condizioni di sicurezza che impediscano	
	detto intervento.	
	Art. 6) Il Comune fornirà ad ENEL il nominativo ed i recapiti di	

	una persona incaricata dal Comune stesso di costituire interfaccia verso ENEL per l'attività in questione.	
	Art. 7) Il Comune si fa carico di tutta la parte autorizzativa e di rapporti con i terzi proprietari coinvolti per permettere l'ingresso dei mezzi e l'esecuzione delle attività.	
	Art. 8) Il Comune si fa carico di tutti i costi di attrezzatura, personale e vari necessari all'esecuzione dell'attività senza ulteriori richieste ad ENEL rispetto a quanto sottoscritto nella presente Convenzione.	
	Art. 9) Il Comune dichiara di essere titolare di adeguata copertura assicurativa che copra eventuali responsabilità legate alla presente convenzione tanto nei confronti del personale impiegato che di terzi che verso opere e personale ENEL.	
	Art. 10) La presente convenzione ha durata di un anno dal momento della sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per due volte allo scadere di ogni anno per l'anno successivo per un massimo di complessivi tre anni fatta salva la possibilità per entrambe le parti di disdettarla allo scadere di ogni annualità con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni solari. Dopo tre anni dalla sottoscrizione della presente la stessa non potrà comunque più essere fatta valere ed eventuali proseguimenti dovranno essere ricontrattati e comunque trovare formalizzazione in una nuova convenzione.	
	Art. 11) Le annualità della presente Convenzione si intendono dal 1 agosto dell'anno al 31 luglio dell'anno successivo.	

Art. 17) Le parti esprimono espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 (Codice della Privacy).
--

Art. 18) L'ENEL dichiara di aver adottato, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 231/2001, il modello organizzativo pubblicato sul
proprio sito internet ed il Comune dichiara di averne preso visione
e di darne integrale accettazione con la sottoscrizione della
presente Convenzione.

Art. 19) Il Gruppo ENEL, nella conduzione degli affari e nella
gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel
proprio codice etico consultabile presso l'indirizzo
www.enel.it/acquisti

Art. 20) Le parti dichiarano competente, per eventuali controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, il Foro di Torino.

Enel Produzione S.p.A

Dott. Ing Mario Sciolla

Comune di Venaus

geom. Nilo Durbano

